Copia

Unione dei Comuni della Media Valle Camonica *Civiltà delle Pietre*

c/o Municipio di Capo di Ponte – Via Stazione n. 15 – 25044 Capo di Ponte (BS)
C.F. 90020920170 – P.Iva 03253150985 Tel. 0364/42001 Fax 0364/42571
info@unionemediavallecamonica.bs.it unione.mediavallecamonica@pec.regione.lombardia.it

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
N. 100 / AA DEL 29/09/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01/10/2026 - 30/09/2031, MEDIANTE PIATTAFORMA ARIA/SINTEL (CIG: BD1621DE9E)

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI

VISTO l'art. 109 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

VISTO E RICHIAMATO il Decreto n.1 del 02/02/2024 del Presidente dell'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre" con il quale è stato individuato il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari generali, Economico/finanziaria e Tecnica;

PREMESSO che con Deliberazione dell'Assemblea n. 25 del 23/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;

RICHIAMATA la Determinazione n. 720 AA del 04/11/2021 con la quale si affidava alla ditta Nord Broker Srl, con sede in Via Alabarde n. 1 a Darfo Boario Terme (BS) C.F. e P.IVA: 03592180172, il servizio di consulenza, assistenza e gestione assicurativa in qualità di broker dell'ente per la durata di anni 5, a decorrere dal 01/10/2021 fino al 30/09/2026;

CONSIDERATO che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica Amministrazione a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, sia con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio, che alla gestione dei rapporti con le diverse compagnie assicuratrici con cui vengono stipulati i singoli contratti;
- che il broker svolge attività di assistenza e consulenza finalizzate all'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei per l'Ente, di assistenza nella fase di gara e nella successiva esecuzione di tutti i lotti dell'appalto assicurativo, compresa l'interfaccia - favorevole all'Ente - tra questo e le compagnie nella gestione dei sinistri e ciò ha reso sempre più frequente il

ricorso delle amministrazioni pubbliche alla collaborazione del broker assicurativo, figura professionale già disciplinata dalla L. n.792/1984 e oggi prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005;

- l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente e di sottoporre allo stesso le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile ed amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni al broker assicurativo, qualora le stesse non dispongano al loro interno la professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
- l'affidamento del servizio in oggetto ad una figura esterna specializzata è sempre più indispensabile per una Pubblica Amministrazione, in quanto consente l'individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le esigenze dell'Ente e di affidabilità, permette di avvalersi dell'esperienza di specialisti, in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione di contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio, considerando, oltretutto, la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo;
- il broker è la figura alla quale la legge affida lo svolgimento delle attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, in effetti secondo quanto disposto dall'art.106 del D.Lgs. n.209/2005 e s.m.i., il quale prevede che *"l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati";*
- l'attività del broker garantisce la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali l'Amministrazione potrebbe essere soggetta; il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, ha le competenze idonee al fine di condurre azioni di studio e valutazione delle peculiari necessità di ogni singolo Ente e di proporre le migliori soluzioni assicurative, sia in termini di funzionalità che di economicità, a tutela degli interessi dell'Ente, di assistere quest'ultimo nella redazione dei documenti di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi e nella trattazione degli eventuali sinistri;

RITENUTO pertanto opportuno continuare a servirsi, da parte di questa Amministrazione, del servizio di brokeraggio assicurativo, non disponendo al proprio interno di personale dotato di professionalità tale da garantire lo svolgimento dell'attività di cui trattasi;

RILEVATO ALTRESÌ che l'apporto del Broker appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il quale, per le ampie conoscenze del mercato assicurativo, è in grado di valutare e discernere le necessità dell'Ente e di sottoporre a questa Amministrazione le migliori formule assicurative disponibili sul mercato;

CONSIDERATO che le attività di assistenza e consulenza sono opportune e convenienti per l'Ente e che le prestazioni del Broker vengono retribuite, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, attraverso il riconoscimento da parte della Compagnia Assicuratrice di una quota percentuale dell'unitaria provvigione relativa al premio del contratto concluso, il cui

Documento prodotto con sistema automatizzato del Unione Comuni della Media Valle Camonica. Responsabile Procedimento: COLOMBO MARIANNA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

valore rimane comunque immutato, nulla essendo ulteriormente dovuto da parte dell'Ente;

ATTESO altresì che: "*il broker assicurativo svolge – accanto all'attività di mediatore – un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicurazione, durante la quale agisce per iniziativa dell'assicurando e come suo consulente, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni per lui più convenienti, tale attività non investe solo la fase genetica, ma consiste anche nell'assistenza durante l'esecuzione e la gestione contrattuale"* - cfr. Cassazione sez. III civ. n. 25167/2018;

VISTE
✓ la sentenza Tar Pescara n.397 del 26 luglio 2006, nella quale si ritiene che il Broker, eliminando la necessità dell'azione dell'agente assicurativo, subentri automaticamente nella provvigione di questi e, quindi, venga remunerato dalla Compagnia aggiudicatrice della gara, senza alcun ulteriore incremento dei premi;
✓ le sentenze Corte Cassazione n.12973/2010 e Corte dei Conti Sicilia n.439/2013 che confermano quanto sostenuto nella sentenza sopra-citata;

DATO ATTO pertanto che, come da pacifica convergenza di giurisprudenza amministrativa e contabile, la suddivisione dei costi di provvigione tra procacciatori esterni ed interni non apportano alcun vantaggio per l'Ente, (*ex multis*, Corte dei Conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, Sentenza n.179/2008/A depositata in Segreteria il 17.4.2008 *"Il costo finale del contratto, per l'assicurato, è costituito dalla somma del premio c.d. "puro" (calcolato in base alle tabelle attuariali), dei costi di gestione per la compagnia, degli ulteriori costi c.d. "di acquisizione" (le provvigioni, appunto, spettanti agli agenti interni o ai broker) e, infine, le imposte. Ora, per quel che riguarda in particolare i costi di acquisizione, essi sono calcolati dall'assicuratore in ogni caso, chiunque sia il soggetto percipiente (l'impiegato interno ovvero il broker, esterno) e anche se non vi fossero intermediari, poiché in tal caso il contratto viene in genere gestito da un'agenzia territoriale, retribuita tramite le (medesime) provvigioni. In altri termini, per il cliente il premio finale resta invariato, quale che sia la forma gestionale prescelta, perché le voci di costo sono sempre calcolate allo stesso modo dall'assicuratore (il quale, appunto, nel caso sia presente un broker, paga quest'ultimo, altrimenti retribuirà i propri agenti)";*

RICHIAMATA la FAQ A11 predisposta dell'Anac, nella quale viene ribadito che nel caso di affidamento dei servizi di consulenza e intermediazione assicurativa (brokeraggio), il valore complessivo dell'appalto deve essere stimato calcolando l'ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di altre forme di remunerazione del broker, inclusi gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall'amministrazione, che nel nostro caso specifico ammontano ad un importo inferiore ai € 5.000,00;

RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, di procedere ad affidare l'incarico per l'espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo a valere su un periodo temporale ritenuto utile ed essenziale in base alle esigenze di questa Amministrazione e comunque tenendo conto delle procedure di gara da attivarsi nei prossimi anni e della procedura di riordino del comparto assicurativo dell'Ente, attualmente in corso e non ancora conclusa;

RICHIAMATO l'articolo 192 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., inerente alla determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che il compenso spettante per lo svolgimento del servizio di brokeraggio sarà corrisposto all'intermediario assicurativo direttamente dalle Compagnie Assicurative di volta in volta incaricate, nei limiti della percentuale sui premi di assicurazione stipulati nel periodo di riferimento e che tale compenso sarà parte del premio pagato alle compagnie di assicurazione e non potrà, pertanto, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente;

RILEVATO che ai soli fini di determinazione della normativa applicabile ai fini dell'affidamento, il valore presunto del servizio in oggetto, determinato sulla base delle polizze attualmente in essere - più precisamente, dei premi imponibili relativi al 2025, è inferiore ad € 140.000,00 soglia entro la quale, art. 50, comma b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), è consentito ricorrere all'affidamento diretto;

RITENUTO pertanto di procedere, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 50, comma b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici, all'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo dell'Unione Media Valle Camonica per il periodo intercorrente tra il 01/10/2026 – 30/09/2031;

OSSERVATO che la disciplina della digitalizzazione, delineata negli articoli da 19 a 36 del vigente Codice dei Contratti, ha acquistato piena efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024 e pertanto tutti gli affidamenti devono essere assoggettati agli obblighi di digitalizzazione, a prescindere dall'importo economico;

RILEVATO altresì che l'affidamento in oggetto non è stato ripartito in lotti funzionali, in quanto, considerati il valore e l'oggetto della prestazione, l'affidamento è già accessibile alle micro, piccole e medie imprese;

RILEVATO che con determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, con riferimento all'articolo 7 del D.Lgs. n.626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n.123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 e 3 bis del D. Lgs. 81/2008, è stata esclusa la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, essendo l'attività oggetto del presente affidamento un servizio di natura intellettuale;

TENUTO CONTO che nel corso degli anni precedenti, si è intervenuti al fine di ottimizzare il servizio assicurativo dell'Ente, uniformando le procedure, assicurando efficacia, efficienza ed economicità nella gestione e che il tutto è stato reso possibile da una proficua attività di collaborazione con l'attuale broker assicurativo, ragioni per le quali si ritiene di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo, a valere sul periodo 01/10/2026 – 30/09/2031, alla ditta

Nord Broker S.r.l. con sede in Darfo Boario Terme (BS), Via Alabarde n.1, P.IVA 02538210986;

TENUTO CONTO ALTRESI' CHE:

- l'art. 49 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti diano corso alle procedure di affidamento di appalti e concessioni di valore inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, salvo quanto previsto al punto 4 dello stesso art. 49;
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle Linee-guida n.4, al paragrafo 3.6. specifica le condizioni di applicazione dello stesso principio di rotazione, mentre al paragrafo 3.7. chiarisce che:
  a) il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente;
  b) la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
  c) la motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

CONSIDERATO che, rispetto a quanto appena asserito, più dettagliatamente:

- in relazione alla presente procedura di affidamento diretto l'Amministrazione ha condotto un'analisi finalizzata a verificare l'attuale assetto del mercato di riferimento per l'acquisizione del servizio in oggetto, dalla quale si evince trattarsi di settore caratterizzato da un numero molto limitato di operatori economici, condizione dovuta alla particolare tipologia del servizio stesso che, per propria natura, richiede una particolare qualificazione professionale e conoscenza del mercato assicurativo, difficilmente riscontrabile in soggetti non specificamente rivolti al settore assicurativo della Pubblica Amministrazione e, ancor di più, degli Enti Locali di medie dimensioni;
- che nel recente passato il servizio di brokeraggio è stato assolto dalla ditta Nord Broker S.r.l. con piena soddisfazione per l'Ente in quanto l'attività svolta dallo stesso ha garantito rilevanti ed evidenti risultati positivi, fornendo un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'Ente, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando alla lettera il capitolato speciale d'appalto;
- che nel pregresso affidamento Nord Broker Srl dimostrava di saper rispondere alle questioni sottoposte dall'Ufficio in tempi ristretti e certi e con un grado di precisione e preparazione tecnico-giuridica tali da ritenerle adeguatamente rispondenti alle esigenze dell'Ente;
- è indiscutibile l'encomiabile competenza e professionalità dal medesimo operatore dimostrate in occasione della gestione del rapporto contrattuale in essere, avendo la società assistito l'Ente nel governo del pacchetto polizze e nella gestione dei sinistri con particolare puntualità, trasparenza ed efficienza, eseguendo a regola d'arte tutte le prestazioni dedotte in contratto e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- l'affidamento alla ditta uscente consente di dare una sostanziale continuità gestionale ed

amministrativa ai contratti assicurativi in essere con le diverse compagnie, condizione che consente notevoli economie in termini d'impegno di tempo ed energie rispetto, invece, ad un eventuale affidamento ad altro e diverso soggetto di tutta la gestione, sia in termini documentali-informatici che di trasferimento del *"know how"* operativo ed amministrativo sulle numerose pratiche pendenti;

- la tipologia di prestazione dedotta in contratto presuppone una competenza particolarmente qualificata e specialistica sul piano professionale e, nella sostanza, afferisce ad una prestazione di natura consulenziale/intellettuale rispetto alle tipiche fattispecie contrattuali di appalti di servizi e forniture: sicché il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale – come anche riconosciuto da ANAC nelle linee guida 4 del 1.3.2018 – e l'acclarata significativa professionalità e conoscenza del mercato di riferimento da parte della ditta Nord Broker S.r.l. costituiscono elementi prioritari nella scelta del procedimento di individuazione dell'affidatario, considerato che la stessa opera da oltre 25 anni nel settore del brokeraggio assicurativo specificamente rivolto ad Aziende ed Enti pubblici, ad oggi rivolto ad oltre 150 importanti soggetti (tra cui Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Province, Società a partecipazione pubblico-privato, Fondazioni);

INTERPELLATA a tal fine la ditta Nord Broker S.r.l. con sede legale ed operativa in Darfo Boario Terme (BS), Via Alabarde n.1, P.IVA 02538210986, iscritta al Registro Unico degli intermediari RUI al n. B000014413, la quale si è resa disponibile all'assunzione del servizio in oggetto;

CONSIDERATO che:
- l'obiettivo perseguibile con il contratto è quello di garantire il servizio di brokeraggio assicurativo nel rispetto delle norme in materia e dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- l'oggetto del contratto è la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo, la forma è pubblica amministrativa, e le clausole ritenute essenziali sono le medesime dell'affidamento precedente come confermato dalla società di brokeraggio assicurativo;
- la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e, al fine di assicurare la massima trasparenza, essa è stata compiuta tenendo conto del grado di soddisfazione maturato con riferimento al precedente rapporto contrattuale;

RILEVATO che per il servizio in oggetto non è attualmente esistente alcuna convenzione Consip S.p.A, e/o Agenzia Regionale Centrale Acquisti per la Lombardia, come da consultazione dei siti web istituzionali "acquistinretepa.it" e "Aria.regione.lombardia.it" effettuata dallo scrivente Responsabile e pertanto, ai sensi dell'art.26 della Legge n.488/1999 e dell'art.1 del DL. n.95/2012, convertito in Legge 7 agosto 2012 n.135, risulta possibile e legittimo l'affidamento ad operatore economico autonomamente individuato dall'Ente;

RITENUTO che, nel garantire i principi di equa ripartizione degli affidamenti e della rotazione, non si possa prescindere dalle specifiche esigenze dell'ente, che nel caso specifico afferiscono alla necessità garantire le coperture assicurative dell'Ente, e dalla considerazione altresì degli importi valutati ai fini della determinazione delle soglie di cui Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);

ATTESO che:
✓ in data 17/09/2026 è stata lanciata, sulla piattaforma di e-procurement Sintel Aria Lombardia, una procedura di affidamento diretto con ID 223282265, invitando la ditta Nord Broker S.r.l. a presentare la propria miglior offerta;
✓ non viene applicato criterio di aggiudicazione alcuno, tenuto conto del valore posto a base d'asta, nominalmente determinato in € 0,01 iva esclusa, trattandosi di un servizio che non prevede costi ed oneri a carico dell'Ente, in virtù del quale non è necessario assumere alcun impegno di spesa;
✓ dal report della Procedura generato dalla piattaforma Sintel Aria Lombardia, considerato a tutti gli effetti verbale di gara della procedura, risulta la regolarità delle operazioni svolte sulla piattaforma di e-commerce e l'offerta presentata;
✓ l'utilizzo della piattaforma regionale Sintel garantisce una gestione della procedura di gara con strumenti informatici ed interamente telematica, così come previsto dalle direttive UE e degli artt. 21 e 25 del D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che la ditta individuata è in possesso dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023 e capacità tecnica-professionale necessari per assolvere diligentemente a quanto affidato;

DATO ATTO che, nei confronti dell'aggiudicatario si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, con esito positivo:
- Certificato di Casellario Giudiziale intestato al legale rappresentante richiesto tramite fascicolo elettronico dell'operatore economico;
- DURC - Prot. INPS_54540322 Data richiesta 14/06/2026 Scadenza validità 12/10/2026;

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo di gara) acquisito tramite il portale MIAP (Modulo Interoperabilità Appalti Pubblici) è il seguente BD1621DE9E;

RILEVATO che la presente costituisce, altresì, determinazione a contrattare, ai sensi dell'art.192 del T.U. n.267/2000;

RIBADITO che il presente provvedimento non comporta per l'Ente né oneri, né diminuzione di entrate;

CONSIDERATO che il punto 4.10 della Determinazione AVCP n.4/2011 in cui si afferma che *"Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all'art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto "dedicato" ai sensi della legge n.136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti…."*;

RITENUTA la propria legittima competenza per l'assunzione del presente provvedimento, configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa;

VISTI:

- l’art.109 del D.Lgs 7 settembre 2005, n.209 (Codice delle Assicurazioni) che disciplina il “Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi” e il Regolamento Isvap ora IVASS n.5 del 16 ottobre 2006 *“Disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.”.*
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;

RICHIAMATI espressamente:
- l’art. 50, comma b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
- l’art.1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n.296, come modificato, da ultimo, dal comma 130 dell’art.1 della Legge 30 dicembre 2018 n.145;

VISTI altresì:
- il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- l’art.183 (in special modo i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 9-bis) del D.Lgs. n.267/2000;

RICHIAMATO altresì l’art. 1, comma 15, della citata legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art.117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all’art.11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali;

DATO ATTO che:
a) il responsabile unico di progetto (RUP) è individuato nel sottoscritto responsabile;
b) il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;
- lo Statuto;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l’art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- l’art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l’assunzione di impegni di spesa e per l’effettuazione di spese da parte degli enti locali;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse, i richiami e l’intera narrativa costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. DI DARE ATTO che:
- il servizio in oggetto attualmente non risulta acquisibile mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP, né a quelle ARIA (Azienda Regionale per l’innovazione degli acquisti di Regione Lombardia), né risulta acquisibile tramite il MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione);
- il servizio non comporta alcun onere finanziario diretto per l’Ente, in quanto l’opera del Broker viene remunerata direttamente dalle Compagnie Assicurative, che determinano l’entità dei premi già tenendo in considerazione le quote di provvigione da riconoscere agli intermediari (agenti, brokers, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato, come confermato dalla sentenza della Corte dei Conti Lombardia, Sezione I Giurisdizionale Centrale, Sent. n.179/2008;
- il servizio in parola è stato pertanto acquisito tramite la piattaforma regionale Sintel Aria Lombardia;

3. DI APPROVARE, in virtù dell’art. 50, comma b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), l’affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo per l’Unione Media Valle Camonica a valere sul periodo compreso tra il 01/10/2026 ed il 30/09/2031;

4. DI APPROVARE il report della procedura n. ID 223282265 generato automaticamente dalla piattaforma Sintel gestita da ARIA S.p.a. riportante tutte le fasi della procedura;

5. DI FORMALIZZARE l’aggiudicazione e contestualmente affidare direttamente alla ditta Nord Broker S.r.l. con sede legale ed operativa in Darfo Boario Terme (BS), Via Alabarde n.1, P.IVA 02538210986, iscritta al Registro Unico degli intermediari RUI al n. B000014413, l’incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01/10/2026 ed il 30/09/2031, sulla base delle prescrizioni contrattuali e disciplinare d’incarico contenute nella lettera d’invito, allegate ed inserite nella piattaforma SINTEL;

6. DI DARE ATTO CHE:

- l'obiettivo perseguibile con il contratto è quello di garantire il servizio di brokeraggio assicurativo nel rispetto delle norme in materia e dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- l'oggetto del contratto è la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo, la forma è pubblica amministrativa, e le clausole ritenute essenziali sono le medesime dell'affidamento precedente come confermato dalla società di brokeraggio assicurativo;
- la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla Legge 7 agosto 1990 n.241, considerato l'elevato grado di soddisfazione dell'Ente con riferimento al precedente rapporto contrattuale, come meglio dettagliato in premessa;

7. DI DARE ATTO che la presente costituisce, altresì, determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del Testo Unico Enti Locali n.267/2000, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono indicati nelle premesse, nonché, specificate negli allegati di gara;

8. DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari:
- il CIG corrispondente alla presente procedura è il seguente: BD1621DE9E;
- l'operatore economico individuato ha comunicato in sede di gara gli estremi identificativi del conto corrente dedicato per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010, n.136;

9. DI DARE ATTO altresì che il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

10. DI COMUNICARE la presente determinazione alla ditta Nord Broker S.r.l.;

11. DI DARE ATTO CHE, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, si procederà alla pubblicazione della presente determina di affidamento sul sito internet dell'Ente, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente";

12. DI PRECISARE che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI
Scelli Paolo *

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

Documento prodotto con sistema automatizzato del Unione Comuni della Media Valle Camonica. Responsabile Procedimento: COLOMBO MARIANNA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Il Segretario
Scelli Paolo

Documento prodotto con sistema automatizzato del Unione Comuni della Media Valle Camonica. Responsabile Procedimento: COLOMBO MARIANNA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line